

Città di Cardano al Campo

Settore Servizi alla Persona

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI CARDANESI

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25/09/2025

Art. 1 - Finalità

- 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'istruzione secondo lo spirito dell'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, il Comune di Cardano al Campo, con il presente regolamento, disciplina l'erogazione di borse di studio a studenti cardanesi.
- 2. La concessione del beneficio si propone di favorire la prosecuzione degli studi dopo la scuola dell'obbligo, di gratificare i giovani che conseguono buoni risultati nel campo degli studi e le cui famiglie si trovino in determinate situazioni economiche.

Art. 2 - Numero e valore delle borse di studio

- 1. L'Amministrazione Comunale istituisce i seguenti riconoscimenti economici:
- a) borse di studio del valore di € 400,00 in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di 1° grado;
- b) borse di studio del valore di € 500,00 in favore degli studenti della scuola secondaria di 2° grado;
- c) borse di studio del valore di € 1.000,00 in favore di studenti universitari;
- d) borse di studio del valore di € 1.000,00 in favore di studenti universitari lavoratori.
- e) Premi al merito del valore di € 700,00 in favore di studenti universitari, indipendentemente dalla situazione economica familiare.
- f) Premi al merito del valore di € 400,00 in favore di studenti scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dalla situazione economica familiare.
- 2. La Giunta Comunale definirà annualmente la quantità delle borse di studio assegnabili, in relazione alle disponibilità del bilancio comunale e potrà eventualmente incrementarne il valore.
- 3. Potrà, inoltre, con atto motivato, intitolare le borse di studio ad un personaggio la cui figura sia o sia stata particolarmente significativa per la comunità cardanese.

Art. 3 - Requisiti per l'accesso al beneficio per la scuola secondaria di 1° grado e di 2° grado.

- 1. Potranno accedere al beneficio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Cardano al Campo dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento;

- essere iscritti ad una scuola secondaria di 1° grado statale, o ad una scuola secondaria di 2° grado statale, o paritaria o legalmente riconosciuta;
- essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell'anno di riferimento;
- non aver avuto ritardi negli studi, salvo impedimenti dovuti a problemi sanitari documentati;
- aver conseguito, nell'anno scolastico indicato dal bando, una media di voti* di almeno 8.00/10.00 (la media indicata viene effettuata senza considerare la valutazione nella disciplina religiosa o attività alternativa);
- aver conseguito, nell'anno scolastico indicato dal bando, un voto di maturità per la scuola secondaria di secondo grado pari almeno a **80/100**;
- appartenere ad un nucleo familiare con ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, come determinato D.Lgs.109/98 e successive modificazioni) come riportato al successivo art. 5.

(*il risultato è da intendersi arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,49 e per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,50 – es. 8,49= 8; 8,50 =9)

Art. 4 - Requisiti per l'accesso al beneficio per gli studenti universitari.

- 1. Possono accedere al beneficio gli studenti universitari in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere residenti nel Comune di Cardano dall'inizio dell'anno accademico di riferimento;
 - essere regolarmente iscritti, in corso, a partire dal secondo anno, ad una qualsiasi università italiana o dell'Unione Europea per un corso di laurea presso un Ateneo riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 - aver superato tutti gli esami previsti nel piano di studi della facoltà o nel piano di studi proposto dallo studente, approvato dal Consiglio di facoltà, ovvero tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nel piano di studi della facoltà, fino all'anno accademico precedente quello in corso al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, con una votazione media* di almeno 27/30;
 - per il voto di laurea la domanda di borsa di studio può essere presentata se è stata ottenuta la votazione di almeno 100/110 ovvero 90/100 per gli atenei che prevedono la votazione massima espressa in centesimi;
 - per gli studenti lavoratori il numero degli esami sostenuti non dovrà essere inferiore ai 4/5 degli esami previsti nel piano di studi ovvero ai 4/5 dei Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nel piano di studi della facoltà;
 - è considerato studente lavoratore colui che, nell'anno accademico per il quale partecipa al bando, ha svolto attività retribuita per almeno 18 ore settimanali, per un periodo anche frazionato, della durata di mesi sei;
 - appartenere ad un nucleo familiare con ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, come determinato D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni) come riportato al successivo art. 5.
 - Nel corso della carriera scolastica universitaria, è consentita eventuale interruzione degli studi per la
 durata massima di un anno, fatti salvi i restanti requisiti d'accesso (a titolo esemplificativo ma non
 esaustivo per interruzione si intende sospensione degli studi per motivi di salute o per cambio
 indirizzo di studi); in ogni caso la richiesta di partecipazione al bando prevede che i candidati abbiano
 età inferiore a 35 anni alla data di scadenza del bando stesso.

(*il risultato è da intendersi arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,49 e per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,50 – es. 27,49= 27; 27,50 =28).

Art. 5 – Punteggi e graduatorie

1. Ai fini della formazione delle graduatorie, vengono presi in considerazioni:

- criteri di merito;
- criteri di reddito, valutato attraverso l'indicatore dell'ISEE.
- 2. La valutazione del merito viene effettuata in base ai seguenti criteri:

		Criter	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola Secondaria di 2° grado		di merito					
	Media votazioni		Punti	Punti	Media votazioni	Voto di laurea (su 100 punti)	laurea	Punti			
	8/10					da 90 a	Da 100				
			6	6	27/30	93	a 103	3			
						da 94 a	Da 104				
	9/10)	8	8	28/30	97	a 107	5			
	10/10		9	0	20/20	da 98 a 99		7			
			9	9	29/30		a 109 110	7 8			
<u>ş</u>					30/30	100	110	8			
neri			2	2							
ė.	lode maturità		2	2							
Graduatoria di merito	Da 80 a 89			6	per ogni lode			1			
irad	Da 90 A				per lode di						
U	100			8	laurea			2			
	Per lode			2							
	Per Scuola secondaria di 1° e di 2° grado La media delle votazioni deve essere riferita al second										
				ll'anno scolastico considerato.							
		•	Per gli studenti della classe terza (secondaria di 1° grado) si								
		_	dera la votazione complessiva riportata nell'esame finale.								
		Per studenti universitari									
		Per gli studenti universitari che si laureano in corso viene considerato il voto di laurea.									
		Per gli studenti universitari che hanno completato gli studi, in									
corso, senza aver ancora discusso la tesi di laurea, si con la media aritmetica dei voti riportati nell'ultimo							nsidera				
		accad	lemico.								

(*il risultato è da intendersi arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,49 e per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,50 – es. 27,49= 27; 27,50 =28; es. 8,49=8; 8,50=9).

3. La valutazione del reddito viene effettuata in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed alla composizione del nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia al momento della presentazione della domanda, determinando l'attribuzione dei punteggi come di seguito indicato:

Criteri per la formazione della graduatoria in base all'ISEE							
		ISEE		ISEE			
ICEE	da	0,00	da	€ 20.187,04			
(valore aggiornato ISTAT per anno 2025)	a	€ 20.187,05	а	€ 36.481,65			
Punteggio da attribuire in base al numero dei componenti il nucleo familiare:			<u>.i</u>				
Da 1 a 3		2,00		1,00			
4		2,50		1,50			
5		3,00		2,00			
6		3,50		2,50			
7 e oltre	Punti	4,00		3,00			

4. Il valore degli scaglioni dell'ISEE verrà aggiornato annualmente d'ufficio con l'indice ISTAT.

Art. 5 bis – Criteri per assegnazione punteggi premi al merito

- 1. Possono accedere al beneficio solo gli studenti frequentanti la scuola secondaria di 2° grado ed universitari, che abbiano conseguito una valutazione di eccellenza nell'anno scolastico di riferimento, indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza.
- 2. Possono accedere al premio al merito di cui al presente articolo gli studenti della scuola secondaria di secondo grado ed universitari in possesso rispettivamente dei requisiti di cui all'art. 3 e dell'art. 4, con la seguente eccezione:
- -per **la scuola secondaria di secondo grado** aver conseguito, nell'anno scolastico indicato dal bando, la votazione di 10.00/10.00 o la votazione di 100/100 per la maturità.
- -per **l'università** aver superato tutti gli esami previsti nel piano di studi della facoltà o nel piano di studi proposto dallo studente, approvato dal Consiglio di facoltà, ovvero tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nel piano di studi della facoltà, fino all'anno accademico precedente quello in corso al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, con una votazione media* di almeno 30/30;

-per il voto di **laurea** la domanda di premio al merito può essere presentata se è stata ottenuta la votazione di almeno 110/110 ovvero 100/100 per gli atenei che prevedono la votazione massima espressa in centesimi;

- 3. Per l'accesso alla categoria di premio di cui al presente articolo non è chiesta la presentazione dell'attestazione ISEE.
- 4. La borsa di studio non è cumulabile con il premio al merito.
- 5. Nel caso in cui i beneficiari fossero in numero superiore rispetto alla disponibilità di premi al merito, il budget verrà distribuito in parti uguali tra gli aventi diritto.
- 6. Per quanto riguarda il premio al merito lo studente ne potrà beneficiare una sola volta nella carriera scolastica per ogni ordine di scuola.

(*il risultato è da intendersi arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,49 e per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,50 – es. 28,49= 28; 28,50 =29).

Art 6 – Domanda di assegnazione delle borse di studio e dei premi al merito

- 1. L'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune procederà annualmente alla pubblicazione di apposito bando nel quale verrà indicato il numero e il valore delle borse di studio e dei premi al merito, oltre ad ogni altra utile informazione per gli interessati.
- 2. Il bando sarà pubblicizzato sul sito internet del Comune e con altre modalità comunicative.
- 3. Le domande, da presentare mediante istanza on line per il tramite del sito web istituzionale, dovranno essere inviate al Comune entro il termine fissato dal bando (di norma, entro il 30 ottobre).
- 4. Per gli studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da entrambi i genitori o dai soggetti esercitanti la potestà genitoriale.
- 5. L'incompletezza o la mancanza della documentazione presentata, nonché delle informazioni necessarie per la valutazione, anche su richiesta di integrazione documentale, oltre il termine indicato, renderanno l'istanza irricevibile.
- 6. Verranno effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai beneficiari delle borse di studio, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.
- 7. Ai riconoscimenti economici di cui al presente regolamento sarà applicato il regime fiscale previsto dalla norma.

Art 7 -- Graduatorie

- 1. Le graduatorie saranno approvate con determinazione del responsabile del settore Servizi alla Persona.
- 2. A parità di condizione, verrà data priorità alle domande come di seguito indicato:
 - a. Scuola secondaria di 1° e di 2° grado: ISEE più basso. In caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il miglior risultato scolastico e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio;
 - b. Università: durante il corso di studi verrà utilizzato il criterio di cui alla precedente lettera. In presenza di laurea conseguita, si darà precedenza agli studenti con diploma di laurea magistrale, rispetto al diploma di laurea triennale. In caso di graduatoria fra concorrenti in possesso di laurea magistrale e di laurea specialistica, verrà data priorità alle domande con ISEE più basso. In caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il miglior risultato scolastico e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
- 3. Dell'approvazione della graduatoria verrà data notizia mediante apposito avviso all'Albo pretorio on line del Comune, per almeno 10 giorni, sul sito Internet del Comune e presso le Scuole cardanesi.
- 4. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web istituzionale, nel rispetto delle norme di trattamento dei dati personali; inoltre gli studenti risultati assegnatari delle borse di studio saranno avvisati per iscritto o tramite posta elettronica.

Art. 8 Eventuale utilizzo di fondi residui

Borse di studio per studenti universitari:						
Residuo relativo alle borse di studio per studenti universitari lavoratori	Assegnazione a studenti universitari in graduatoria					
Residuo relativo alla borsa di studio per studenti universitari	Assegnazione a studenti universitari lavoratori in graduatoria					
In assenza di titolari delle borse di studio per studenti universitari lavoratori , le somme residue vengono ripartite, ad esaurimento, tra gli studenti (nell'ordine): della scuola secondaria di 2° grado della scuola secondaria di 1° grado						
Qualora risultasse ancora un residuo di importo inferiore al valore stabilito per le borse di studio dei diversi ordini, il residuo verrà eliminato Borse di studio per studenti della scuola secondaria di 2° grado:						
In assenza di titolari, le somme vengono ripartite fra gli studenti della scuola secondaria di 1° grado presenti in graduatoria. Eventuali frazioni di valore inferiore al valore stabilito per la borsa di studio verranno eliminate						
Borse di studio per studenti della scuola secondaria di 1° grado:						
Residuo relativo alla borsa di studio per studenti dalla scuola secondaria di 1° grado	Il residuo verrà ripartito in parti uguali fra gli studenti in graduatoria, se presenti almeno in numero di 4 nella sezione università e in subordine nella sezione scuola secondaria di secondo grado, per un importo comunque non superiore alla borsa di studio di riferimento. Con meno di n. 4 studenti in graduatoria, o in assenza di titolari,					

Premi al merito scuola secondaria di secondo grado ed università: residuo premio al merito

Il residuo verrà ripartito in parti uguali fra gli studenti in graduatoria

per borse di studio scuola secondaria di secondo grado ed università,

se presenti almeno in numero di 4

Con meno di n. 4 studenti in graduatoria, o in assenza di titolari,
il residuo verrà eliminato

il residuo verrà eliminato

Art. 9 - Tutela dati personali.

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le finalità strettamente connesse.

- 2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cardano al Campo, nella persona del Sindaco pro tempore; il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Cardano al Campo.
- 3. Il trattamento avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.